

STATUTO (Diritti Costituzionali Sindacato ContiamoCi!)

ART. 1: COSTITUZIONE, ASSOCIATI, FINALITÀ ORGANIZZAZIONE

Dai suddetti componenti all'atto costitutivo, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione sindacale di base, senza fini di lucro, denominata **DI.CO.SI. ContiamoCi! (Diritti Costituzionali Sindacato ContiamoCi!)**, con sede legale presso via Giovanni Falcone 40/3, 36050 Quinto Vicentino (VI).

1. DI.CO.SI. ContiamoCi! è il sindacato attraverso cui l'associazione ContiamoCi! porta nel mondo del lavoro i valori che la hanno vista nascere e le battaglie che la hanno caratterizzata. DI.CO.SI. ContiamoCi! e l'associazione ContiamoCi!, seppur aventi campi di azione diversi, perseguono le medesime finalità attraverso strategie condivise.
2. Il DI.CO.SI. ha come scopo l'organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei lavoratori dipendenti e autonomi.
3. E' un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Possono aderire al DI.CO.SI. tutti i lavoratori e lavoratrici che operano in ogni settore lavorativo sia individualmente che attraverso gruppi associativi con accordo stipulato con DI.CO.SI., tutti con pari uguaglianza.
5. Il DI.CO.SI. è indipendente da gruppi di pressione, da qualsiasi altra ingerenza, comunque collegabile a soggetti esterni, e da conflitti di interesse.
6. Principi fondamentali sono i dettati della Costituzione della Repubblica Italiana, oltre il valore della solidarietà, in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela

sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono di decidere su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze.

ART. 2: SCOPO

Scopo dell'associazione è:

1. riunire tutti i lavoratori, per garantirne la libertà, la dignità e l'autodeterminazione, sotto un'unica bandiera di rivendicazioni che ne favorisca l'integrazione civile e sociale;
2. promuovere il benessere sia economico che morale e spirituale dei lavoratori;
3. si impegna ad incentivare una partecipazione organica delle rappresentanze dei lavoratori nella vita aziendale promuovendo la partecipazione dei lavoratori nelle scelte decisionali così come ai profitti e ai risultati dell'impresa, compresa la partecipazione al capitale tramite l'azionariato;
4. tutelare gli interessi professionali, sia individuali che collettivi di tutti i lavoratori ad essa appartenenti con assoluta obiettività e libertà da ogni vincolo e ingerenza; stipulare accordi sempre volti al miglioramento della condizione dei propri tesserati; stipulare convenzioni di carattere generale e particolare, che interessino le categorie (le convenzioni stipulate all'atto di fondazione, si ritengono scadute solo se tale atto è deliberato da tutti i fondatori);
5. sostenere e promuovere le persone, in particolare nei comparti di pubblica utilità, affinché possano esprimere al meglio le proprie capacità e realizzare le proprie aspirazioni portando così un contributo libero, consapevole e personale alla vita della collettività nel rispetto dei diritti costituzionali.

ART. 3: ORGANI

L'organizzazione sindacale si articola in:

1. organi confederali:

- il Garante, (che vigila su tutta l'organizzazione affinché preservi i valori fondanti il DI.CO.SI. e la sua indissolubile unione con l'associazione ContiamoCi!);
- la Segreteria Nazionale (Direttivo Nazionale che diffonde le politiche sindacali nella nazione), composta da n. 7 (sette) membri;
- le segreterie regionali (con competenza regionale e che fanno diretta sinergia sia con le cariche nazionali che con gli eletti locali);
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri, prende in esame i comportamenti dei singoli iscritti, decide su eventuali espulsioni (da usare come ultima ratio e mai auspicabile) o congelamenti dell'iscrizione;

2. strutture territoriali e/o di comparto;

3. rappresentanze sindacali (RSU e RSA).

ART. 4: IL GARANTE

Il Garante non è una carica elettiva, ha il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, delle norme del presente Statuto. La carica di Garante non preclude la possibilità di avere altre cariche all'interno del sindacato. Qualora il Garante rinunciasse alla propria carica o in caso di suo decesso la medesima sarà assunta pro-tempore dal Presidente in attesa di nuova nomina decisa dalla Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale può individuare qualsiasi socio come Garante e delibera a maggioranza la sua nomina.

ART 5: PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai n. 7 (sette) componenti della segreteria nazionale e tra i medesimi. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della segreteria nazionale. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Segretario.

ART 6: SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle sedute della Segreteria Nazionale e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti, quando esistenti.

ART. 7: CARICHE

1. Volontarietà delle cariche: tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono su base volontaria. La carica di Presidente e di membro della Segreteria Nazionale è su base elettiva democratica; ogni associato potrà partecipare all'assemblea elettorale.
2. L'assemblea sarà convocata con un preavviso di 15 (quindici) giorni mediante affissione presso la sede sociale o qualsiasi altro mezzo di comunicazione scritta. Il Presidente e i membri della Segreteria Nazionale rimangono in carica per 4 anni salvo dimissioni per giustificato motivo. In caso di

dimissioni il/i membro/i dimissionario/i sarà/anno ricostituiti mediante assemblea nei termini di legge.

3. Tutte le altre cariche a qualsiasi livello sono su base elettiva democratica, è garantita la partecipazione elettorale a qualsiasi associato voglia partecipare nei termini indetti dall'assemblea.
4. Tranne il Garante, i probiviri e il collegio dei revisori, i restanti organi confederali promuovono la federazione sindacale, tesserano, coinvolgono con attività gli aderenti, offrono assistenza e supporto.
5. Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. È garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità del Sindacalismo Nazionale. Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale. Non è ammessa la costituzione di correnti ispirate ad organismi estranei alla organizzazione.

ART. 8: ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
- è valida se vi partecipa almeno la metà degli Associati più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria della segreteria nazionale;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;

- conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o quando almeno un quinto degli Associati ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'Assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;

- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi degli Associati in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

- può adottare uno o più Regolamenti;

- può apportare modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti;

- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Per le delibere in merito allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione devono essere presenti, anche in seconda convocazione, almeno due terzi degli Associati.

Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati fondatori od ordinari, che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche.

Nell'Assemblea è ammesso il voto per delega: ogni Associato non può avere più di dieci deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Si prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ART. 9: AUTONOMIA

1. Il DI.CO.SI. per una maggiore tutela dei propri associati, potrà aderire ad altra Confederazione Sindacale.
2. Tale adesione dovrà essere espressamente deliberata dalla Segreteria Nazionale e potrà essere revocata con delibera del Garante.
3. Il DI.CO.SI. si configura come indipendente dai partiti politici e come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti.

ART. 10: CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo decisionale, sempre nel solco iniziale dello spirito fondativo. Si svolge ogni 4 anni oppure quando convocato da almeno la metà degli iscritti. Il congresso elegge i rappresentanti nelle sue cariche interne su base elettiva democratica. Potrà essere convocato anche in video conferenza come stabilito per tutte le assemblee a qualsiasi livello.

ART. 11: USCITE

Le uscite sono costituite da:

1. spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, indennità di viaggio, rappresentanza, promozione, fitti, convenzione, consulenza e collaborazione professionale)
2. altre spese, eventualmente dichiarate obbligatorie da legge e regolamenti delle competenti autorità;
3. tutte le altre eventuali spese, ritenute facoltative, devono avere per oggetto servizi, uffici o attività d'interesse del Sindacato;
4. ogni spesa dovrà essere rendicontata;
5. l'importo delle quote sindacali mensili dovrà pervenire alla Segreteria Nazionale che ne curerà l'amministrazione. La

ripartizione relativa al numero degli iscritti al DI.CO.SI. è a carico delle Segreterie Regionali. La Segreteria Nazionale può autorizzare la riscossione della delega sindacale a livello periferico in forma scritta, revocabile insindacabilmente solo e strettamente all'unanimità di tutti i suoi membri convocati e presenti alla riunione annuale.

ART. 12: ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Tutte le entrate dell'Associazione dovranno pervenire tramite la Sede Centrale su un C/C appositamente istituito dal Presidente Nazionale. Sarà cura di costui comunicare alle strutture periferiche la quota assegnata a ciascuna di esse, proporzionalmente alle entrate pervenute tramite le medesime. Il Presidente Nazionale può autorizzare la riscossione della delega sindacale, a livello periferico. Le strutture periferiche dovranno gestire le uscite basandosi sulla disponibilità di cui sopra. I responsabili delle strutture suddette ne rispondono in proprio per eventuali impegni assunti oltre la disponibilità della struttura sindacale rappresentata dagli stessi.

ART. 13: ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale la Segreteria Nazionale deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo, che devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Il primo esercizio potrà non coincidere con l'anno solare.

ART. 14: ASSENZA DI FINALITÀ DI LUCRO

1. Il DI.CO.SI. è un ente di tipo associativo senza fini di lucro per cui non potrà:

- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2. Il DI.CO.SI. ha l'obbligo:

- di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o comunque ai fini di pubblica utilità.

ART. 15: RECESSO, ESCLUSIONE, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso od espulsione del socio.

Ai fini della cancellazione del socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicare l'evento direttamente all'Associazione. Il recesso avviene dietro richiesta del socio inviata presso la sede dell'associazione con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Gli iscritti che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati ad iniziativa della Presidenza nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione all'espulsione per:

1. indegnità morale;
2. inosservanza del presente Statuto;
3. mancato pagamento della quota annuale.

ART. 16: DEMOCRAZIA

Il DI.CO.SI. rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione

dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni, il pluralismo politico, sociale e i diritti di ogni lavoratore.

Fondamento della vita democratica dell'associazione sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui il DI.CO.SI si sente e si dichiara parte attiva.

ART. 17: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

E' espressamente proibito l'utilizzo del patrimonio ai fini di lucro.

ART. 18: DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato come previsto dallo Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari, conformemente alle disposizioni di legge in materia. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o secondo le disposizioni che tempo per tempo dovessero essere previste dalla legge.

ART.19: TRASPARENZA

Per rispondere a criteri di trasparenza, l'Associazione si doterà di un Codice Etico predisposto all'uopo che preveda tra le altre cose, la pubblicazione sul sito della stessa del bilancio, dell'organigramma, dello Statuto, dei CV degli amministratori e dei membri dei comitati scientifici predisposti, nonché di tutte le attività svolte o coordinate.

ART. 20: NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni regolamentari emanate dalla Segreteria Nazionale e, in caso di silenzio delle stesse, alle norme generali del codice Civile.